



COMUNE DI LANUSEI

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA

I.M.U.

- Approvato con Deliberazione del C.C. n°      del

K

## Sommario

Articolo 1. Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2. Presupposto dell'imposta	3
Articolo 3. Soggetto passivo	3
Articolo 4. Soggetto attivo	3
Articolo 5. Definizione di abitazione principale, pertinenze, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli	3
Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento si intende per:	3
Articolo 6. Determinazione valori venali per le aree fabbricabili	4
Articolo 7. Assimilazioni	4
Articolo 8. Determinazione della base imponibile	4
Articolo 9. Riduzione della base imponibile	5
Articolo 10. Detrazione per abitazione principale	5
Articolo 11. Esenzioni	6
Articolo 12. Dichiarazioni	6
Articolo 13. Versamenti	7
Articolo 13 bis. Versamenti effettuati da contitolari	7
Articolo 13 ter. Differimento dei termini per i versamenti	7
Articolo 13 quater. Rateizzazione dei versamenti	7
Articolo 14. Rimborsi	8
Articolo 15. Disposizioni finali	8
Articolo 16. Norme di rinvio	8
Articolo 17. Entrata in vigore	8
ALLEGATI	9

## Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di LANUSEI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*".

2. Per quanto non previsto e indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 2. Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Lanusei, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

## Articolo 3. Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è:

- a) Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali,.
- e) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## Articolo 4. Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Lanusei per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, , la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.

2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## Articolo 5. Definizione di abitazione principale, pertinenze, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento si intende per:

a) "*abitazione principale*" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) "*fabbricato*" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di



detto utilizzo;

d) “*area fabbricabile*” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dal Piano Urbanistico Comunale. Non sono tuttavia considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del c.c.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) “*terreno agricolo*” il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del c.c..

### **Articolo 6. Determinazione valori venali per le aree fabbricabili**

La base imponibile dell'area fabbricabile è costituita, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/1992, dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Il comune, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, determina periodicamente e per zone omogenee i valori minimi di riferimento per il controllo del corretto versamento, stabilendo che non si provvederà al rimborso delle somme eventualmente versate da contribuenti che abbiano assunti valori unitari maggiori di quelli qui deliberati e riportati nella tabella 3, allegata al presente regolamento.

### **Articolo 7. Assimilazioni**

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti nell'AIRE del Comune di Lanusei, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.

### **Articolo 8. Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i **fabbricati iscritti in catasto** il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, riportati nella tabella 1, allegata al presente regolamento.

3. Per i **fabbricati del gruppo “D” non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a



cui sono applicati per ciascun anno i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze riportati nella tabella 2, allegata al presente regolamento..

4. Per le **aree fabbricabili**, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c),d),f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito, ristrutturato è comunque utilizzato.

## **Articolo 9. Riduzione della base imponibile**

La base imponibile è ridotta al 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è dichiarata dal contribuente e accertata dall'ufficio tecnico comunale.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

A titolo esemplificativo si considera inagibili quei fabbricati nei quali:

- 1) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- 2) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- 3) quelli per i quali è accertata l'inagibilità con documentazione rilasciata dalla A.S.L.;
- 4) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Una o più unità immobiliari del fabbricato, ove risulta inagibile in tal caso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle singole unità immobiliari identificate quali inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

## **Articolo 10. Detrazione per abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento può disporre



l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

## **Articolo 11. Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta:

1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
2. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Lanusei è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
8. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
9. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Lanusei risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.
10. l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 è estesa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto n. 460, per la sola quota di competenza comunale.

## **Articolo 12. Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o dalla data in cui sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012, salvo proroghe dei termini ordinari fissati dalla normativa nazionale.
3. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza, è considerata omessa.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.



## Articolo 13. Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di LANUSEI, corrispondente a E441.
3. Dal 1° dicembre 2012 i versamenti potranno essere eseguiti anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
4. I termini, le scadenze e le modalità indicate sono suscettibili di eventuali modifiche stabilite con normativa nazionale.
5. Il versamento dell'imposta municipale propria relativa all'anno d'imposta 2012, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 131, del D.L. 201/2011.
6. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## Articolo 13 bis. Versamenti effettuati da contitolari

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata trasmessa agli uffici competenti apposita dichiarazione o comunicazione congiunta e il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

## Articolo 13 ter. Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti, per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo in favore del Comune, quando si verificano gravi calamità naturali.

## Articolo 13 quater. Rateizzazione dei versamenti

1. Il Funzionario Responsabile, su presentazione di motivata istanza da parte del contribuente interessato e secondo modalità da concordare per ogni singolo caso, può concedere la rateizzazione delle somme richieste a titolo di tributo, sanzione e interessi in seguito all'attività di liquidazione o accertamento dell'imposta evasa, in rate mensili di pari importo fino a un massimo di 24.
2. Sulle dilazioni concesse oltre il termine naturale di scadenza degli avvisi dovranno essere corrisposti gli interessi legali per ogni giorno di dilazione accordato.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempita.

<sup>1</sup> L'art. 13, comma 12-bis, recita: "Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata".

#### **Articolo 14. Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dall'avvenuto pagamento ovvero dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 2 Sulla somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali su base annuale
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

#### **Articolo 15. Disposizioni finali**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

#### **Articolo 16. Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa presente o futura rilevante ai fini dell'applicazione del tributo.

#### **Articolo 17. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



# ALLEGATI

**TABELLA 1**  
**CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE**

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =

**RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE**

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	60
Dal 1° gennaio 2013 il coeff. precedente(gruppo D) sarà aumentato	65
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80



**TABELLA 2**

**COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2012  
FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO**

per l'anno 2012 = 1,03;	per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09;	per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14;	per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21;	per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32;	per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41;	per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49	per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54;	per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63;	per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73;	per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78;	per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90;	per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07;	per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42;	per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77;	per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11	



TABELLA 3

VALORI VENALI AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO IMU

ZONE URBANISTICHE OMOGENEE	valore unitario €/mq
ZONA A (Centro storico)	€/mq 100,00
ZONA B (urbana di completamento)	€/mq 80,00
ZONA C (espansione residenziale lottizzata e convenzionata)	€/mq 65,00
ZONA C (espansione residenziale da lottizzare)	€/mq 40,00
ZONA D (Attività industriali, artigianali e commerciali lottizzate e convenzionate)	€/mq 60,00
ZONA D (Attività industriali, artigianali e commerciali da lottizzare)	€/mq 35,00
ZONA F (Aree turistiche)	€/mq 40,00
ZONA G (Servizi generali)	€/mq 25,00